IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito “Codice del Terzo Settore”;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Terzo Settore;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art.46, comma 1, lett. **G** del Codice del Terzo Settore presentata ai sensi dell’articolo 47 del medesimo Codice, in data **24/03/2023**, dall’Ente **ASSOCIAZIONE VISUALIA ETS** (C.F.**98118800782**– rep. n. **0050957–** prot. n.**144158** del **28/03/2023**) con sede in VIA PASQUALE ROSSI 42 - 87100 COSENZA (CS);

PRESO ATTO CHE dall’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, in ossequio alla normativa di riferimento è risultato che:

- le finalità dell’Ente sono adeguate a quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia di Terzo Settore, giusto Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell’articolo 9, c. 1, “*Procedimento di iscrizione*” del D.M. 106 del 15 settembre 2020 recante: *Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità' di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore*, non è richiesto di acquisire la prescritta informazione antimafia in quanto, dai bilanci prodotti risulta che l’Ente negli ultimi due esercizi consecutivi non ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui all’articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

PRESO ATTO della nota del MLPS prot. U.0001902 del 03.02.2022 che recita:

- *la norma originaria, la Legge-Delega n. 106/2016, che nel definire all'art. 4 comma 1 i principi e criteri direttivi alla base dell'elaborando CTS, individua alla lettera n) "prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia*;
- *i casi individuati tassativamente appunto all'art. 48 comma 6 citato del CTS non sono estensibili ad libitum da parte degli Uffici del RUNTS, pena la violazione del principio di legalità, considerata la specifica delimitazione della disposizione e la necessità di assicurare l’omogenea applicazione del Codice sull'intero territorio nazionale, a presidio del principio di eguaglianza formale, richiamato da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale n. 185/2018*;
- *è escluso che all'iscrizione al RUNTS sia subordinata la possibilità (sia essa di natura autorizzatoria ovvero concessoria o abilitativa) di svolgere determinate attività (ovvero quelle di interesse generale di cui all'art. 5 CTS)*;
- *Il provvedimento di iscrizione al RUNTS è adottato al termine di un’istruttoria avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza delle condizioni poste dal Codice per la costituzione dell’organizzazione quale ente del Terzo settore: esso pertanto, all’esito del predetto accertamento di conformità dello statuto alle norme del Codice, attribuisce all’ente la qualifica di ETS. In ragione di tale conformazione, si deve escludere in radice che il provvedimento di iscrizione al RUNTS abbia "contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali": in tale prospettiva, può comprendersi la scelta del legislatore di prevedere l’acquisizione della documentazione antimafia in sede di iscrizione al RUNTS solo in specifiche ipotesi (ovvero in presenza di enti comunque aventi dimensioni ragguardevoli) per le quali tuttavia si è prevista l'informativa, di portata più ampia rispetto alla comunicazione.*

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione necessaria all'iscrizione di che trattasi inserita sulla piattaforma telematica, risulta completa;

-non è necessario acquisire l'informativa antimafia in quanto non risultano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo Settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

RITENUTO l'istanza di iscrizione in argomento in regola con le norme dettate dalla sopra citata normativa;

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la L.R. 12 agosto 2002, n. 34, avente ad oggetto "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, avente ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 226 del 31 maggio 2021, avente ad oggetto "Individuazione della struttura regionale competente per la gestione territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)";
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3, s.m.i.";
- il D.D.G n. 16818 del 20 dicembre 2022 "D.G.R. 665 del 14/12/2022 Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali - conferimento obiettivi", con il quale si è preso atto che il Settore 2 - Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione, non interessata dagli effetti caducatori di cui alla D.G.R. 665/2022, rimane nella titolarità della dottoressa Saveria Cristiano giusto D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 di conferimento incarico ad interim, confermato con D.D.G. 6176 del 03/06/2022;
- il D.D.G n. 17170 del 23 dicembre 2022 "Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 665 del 14 dicembre 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa del Dipartimento "Lavoro e Welfare";
- la D.G.R. n. 704 del 28 dicembre 2022, con cui la Giunta Regionale, per le motivazioni ivi specificate, ha individuato – a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblicato, ai sensi dell'art.19 del D.lgs n. 165/2001, il 15 dicembre 2022 – quale Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" il Dott. Roberto Cosentino, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;
- il D.P.G.R. n. 135 del 29/12/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" della Giunta della Regione Calabria al Dottore Roberto Cosentino;
- il D.D.G. n. 9755 del 12 agosto 2022, con il quale è stata conferita alla Funzionaria Caliò Rita, la P.O. Fascia denominata "Gestione dell'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro– Ambito Territoriale Centro e Nord".

CONSIDERATO CHE l'adozione del presente provvedimento non comporta onere finanziari a carico dell'Ente;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

ACCERTATO CHE, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo Settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di iscrivere**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n.117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n.106 del 15/09/2020 l'ente **ASSOCIAZIONE VISUALIA ETS** (rep. n. 0050957; CF 98118800782) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del RUNTS;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Rita Caliò
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
SAVERIA CRISTIANO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.